



Bruxelles, 7 marzo 2018

**AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI****RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLE GARANZIE DI ORIGINE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi<sup>4</sup> su talune ripercussioni giuridiche dovute a disposizioni attualmente applicabili del diritto unionale, di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>5</sup> e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>6</sup> non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze per quanto riguarda le garanzie di origine e la certificazione degli installatori saranno in particolare le seguenti.

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> I produttori di energie rinnovabili, i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento (CHP), gli organismi emittenti e i fornitori che utilizzano garanzie di origine, gli installatori certificati su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore.

<sup>5</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

<sup>6</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

## **1. GARANZIE DI ORIGINE**

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono provvedere al rilascio delle garanzie di origine su richiesta dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le garanzie di origine sono rilasciate affinché possa essere provata ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del fornitore di energia, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE<sup>7</sup>. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri<sup>8</sup>.

Dalla data del recesso le garanzie di origine rilasciate dagli organismi designati nel Regno Unito conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'Unione a 27.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri devono assicurare che l'origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alta efficienza possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. A tal fine rilasciano per via elettronica garanzie di origine corrispondenti ad una quantità standard di 1MWh e contenenti almeno le informazioni specificate all'allegato X della stessa direttiva. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente le garanzie di origine<sup>9</sup>.

Dalla data del recesso le garanzie di origine rilasciate dagli organismi designati nel Regno Unito conformemente all'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'Unione a 27.

## **2. CERTIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI**

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri assicurano che sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore, sulla base dei criteri enunciati all'allegato IV della stessa direttiva. Gli Stati membri riconoscono le certificazioni rilasciate da altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Dalla data del recesso le certificazioni degli installatori rilasciate dal Regno Unito conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'Unione a 27.

Il sito web della Commissione sulla politica energetica (<https://ec.europa.eu/energy/en/home>) fornisce informazioni generali. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

---

<sup>7</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>8</sup> Fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, in base alla quale uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora abbia fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità.

<sup>9</sup> Fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE.

Direzione generale dell'Energia